

Torino alla Tipografia G. Favale e C. via Bertola, n. 21. - Provincie con mandati postali affrancati (Milano e Lombardia anche presso Brigola). Fuori Stato alle Direzioni Postali.

Il prezzo delle associazioni ed inserzioni deve essere anticipato. - Le associazioni hanno principio col 1° e col 15 ogni mese. - Inserzioni 25 cent. per linea o spazio di linea.

DEL REGNO D'ITALIA

TORINO, Giovedì 28 Novembre

Table with columns: PREZZO D'ASSOCIAZIONE, Anno, Provincia, etc.

Table with columns: PREZZO D'ASSOCIAZIONE, Anno, Provincia, etc.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE FATTE ALLA SPECOLA DELLA REALE ACCADEMIA DI TORINO; ELEVATA METRI 275 SOPRA IL LIVELLO DEL MARE.

Meteorological observation table with columns: Data, Barometro a millimetri, Termomet. cent. unito al Barom., etc.

PARTE UFFICIALE

TORINO, 27 NOVEMBRE 1861

Il N. 334 della Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia contiene il seguente Decreto:

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Visto il Decreto del Luogotenente Generale di S. M. nelle Provincie Siciliane in data del 17 febbraio 1861 col quale si promulgarono in dette Provincie le Leggi sull'Ordinamento giudiziario e sugli stipendi dei funzionari dell'Ordine giudiziario del 13 e 20 novembre 1859;

Vista la Legge 30 giugno 1861, n. 56;

Volendo in esecuzione delle succitate leggi provvedere per l'attuazione del detto organamento con fissare intanto, e salva la istituzione di nuovi tribunali di circondario, la circoscrizione giudiziaria in quelle Provincie;

Sulla proposizione del Nostro Guardasigilli Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti.

Abbiamo ordinato ed ordiniamo:

Articolo unico.

Il numero, le sedi e le circoscrizioni territoriali delle autorità giudiziarie, di cui nel citato Decreto 17 febbraio 1861 sono per ora determinati nella conformità apparente dalle Tabelle annesse al presente Decreto e firmate d'ordine Nostro dall'anzidetto Guardasigilli.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 21 novembre 1861.

VITTORIO EMANUELE.

MIGLIETTI. Circoscrizione territoriale delle Autorità giudiziarie delle Provincie Siciliane. TABELLA A.

Table A: Corte d'Appello di Catania. Mandamento di Acireale. Popolazione per Mandamenti.

Table B: Corte d'Appello di Messina. Mandamento di Aia. Popolazione per Mandamenti.

Table C: Pace. Popolazione del Tribunale 378003.

Table D: Corte d'Appello di Palermo. Tribunale di Caltanissetta. Mandamento di Aidone. Popolazione del Tribunale 181592.

Table E: Tribunale di Girgenti. Mandamento di Agrigento. Popolazione del Tribunale 238763.

Table F: Tribunale di Noto. Mandamento di Agosta. Popolazione del Tribunale 233631.

Table G: Tribunale di Palermo. Mandamento di Aia. Popolazione del Tribunale 16131.

Table H: Cefalù. Popolazione del Tribunale 632519.

Table I: Tribunale di Trapani. Mandamento di Alcamo. Popolazione del Tribunale 203366.

Table J: D'ordine di S. M. MIGLIETTI. TABELLA B. Circoli delle Corti d'Assise. Popolazione di ciascun Circolo.

Il N. 327 della Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia contiene il seguente Decreto:

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Visto l'art. 13 del Regio Decreto in data 9 novembre 1861 concernente il nuovo organamento delle Zecche dello Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro per l'Agricoltura, Industria e Commercio.

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Articolo unico. È approvato l'annesso Regolamento, visto d'ordine Nostro dal Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio per l'esecuzione del Regio Decreto in data 9 novembre 1861 sull'organamento delle Zecche dello Stato.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino addì 9 novembre 1861.

VITTORIO EMANUELE.

ed ha sotto la sua immediata dipendenza gli Ufficiali della Direzione, gli Incisori e gli Uffici del Marchio.

Art. 2. Il Direttore corrisponde direttamente col Ministero.

Art. 3. Egli è specialmente incaricato di far eseguire il contratto di appalto per la fabbricazione monetaria, di sorvegliarne le operazioni, e si accerta che ciascuno degli Ufficiali adempia esattamente ai doveri che gli sono imposti.

Fa osservare le leggi ed i regolamenti riguardanti il servizio delle monete e delle medaglie, come pure quello del Marchio per i lavori d'oro e d'argento, per la parte che è affidata al Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio.

Art. 4. Ha cura che le macchine destinate al servizio della monetazione non siano impiegate ad usi estranei al servizio governativo, tranne il caso che dal Ministero ne sia data speciale autorizzazione.

Quando non si trovano in corso, o trovansi sospese le operazioni da eseguirsi nella sala di monetazione, essa sta chiusa, e la chiave di essa e quella dei torchi sono custodite dal Direttore.

Art. 5. Sorveglia la fabbricazione dei conii e cuscinetti occorrenti per la stampa delle monete, non che quella dei punzoni per il marchio dei lavori d'oro e d'argento.

Art. 6. Prima che l'appaltatore della fabbricazione monetaria assuma l'esercizio delle sue funzioni, il Direttore ha cura che la consegna degli edifici, delle macchine, degli utensili e degli altri oggetti concessi per il servizio dell'appalto sia esattamente fatta mediante descrizione, inventario e stima.

Art. 7. Invigila alla conservazione dei locali, delle macchine e degli effetti mobili di proprietà del Governo e alle riparazioni, che sono a carico degli utenti, perchè siano a tempo debito eseguite.

Art. 8. In ciascun cambiamento di personale fa compilare l'analogo certificato di stato ed inventario, e provvede che gli oggetti mancanti o deteriorati, indipendentemente dall'uso, siano da chi di ragione surrogati o riparati. Un tale certificato di stato ed inventario si redige ogni qualvolta un nuovo funzionario entra in esercizio.

Art. 9. Allorché nei locali occorrono lavori o riparazioni che debbono essere a carico del Governo, compiuta la perizia dell'architetto demaniale, promuove dal Ministero gli opportuni provvedimenti, salvo il caso di riparazioni urgenti, le quali possono immediatamente essere eseguite senza preventiva autorizzazione.

Art. 10. Insorgendo contestazioni fra i saggiatori ed i proprietari di paste o di lavori manufatti intorno al loro titolo, promuove dal Ministero gli ordini opportuni, affinché il titolo sia definitivamente stabilito dall'Ufficio dei saggi.

Art. 11. Tiene sotto custodia i campioni che devono servire alla verificazione dei pesi e delle bilancie, la quale deve effettuarsi settimanalmente.

Art. 12. Informa il Ministero delle operazioni che si fanno nella Zecca, e di quelle che sarebbe utile d'intraprendere.

Propone al Ministero le modificazioni che possono occorrere alle tariffe delle monete, delle medaglie e delle paste, non che quelle variazioni alle discipline del Marchio, che crede utili al miglior andamento del servizio.

Art. 13. Veglia sulla regolarità ed esattezza dei registri occorrenti per diversi rami di servizio che gli sono affidati tanto per la Zecca, quanto per il Marchio.

Art. 14. Al principio di ciascun mese verifica e viidua i registri del cambio, e spedisce al Ministero il conto dimostrativo delle operazioni che si sono fatte nel mese antecedente. Tali conti si ricapitolano successivamente di mese in mese fino al compimento dell'annata finanziaria.

Al principio d'ogni trimestre porge al Ministero uno stato del movimento monetario del trimestre antecedente, indicando le ragioni per cui crede stasi verificato l'aumento o la diminuzione.

Art. 15. Esamina parimente le carte relative alla contabilità degli Uffici del Marchio dipendenti, e dopo di averne riconosciuta la regolarità, ne invia la tabella al Ministero cogli stati delle quitanze non più tardi del giorno 10 di ciascun mese, informandolo ad un tempo sulle cause che hanno potuto influire sul maggiore o minore sviluppo dell'industria nazionale e su quanto può interessare un tal ramo di servizio.

Art. 16. In caso di grave mancanza di qualche impiegato, informa il Ministero, e ne promuove gli opportuni provvedimenti.

Art. 17. Può concedere agli Impiegati da lui dipendenti un congedo di giorni trenta.

Per congedi di maggior durata invia domanda al Ministero, avvertendo però sempre che il buon andamento del servizio resti assicurato.

Art. 18. In caso di malattia o di assenza del Direttore, le sue attribuzioni sono disimpegnate dal Segretario, il quale ne informa il Ministero.

Avverandosi una malattia prolungata di qualche impiegato dipendente, il Direttore riferisce al Ministero, e propone il modo con cui il servizio possa essere assicurato.

REGOLAMENTO per le Direzioni delle Zecche. TITOLO I. CAPO I. - Del Direttore. Art. 1. Il Direttore della Zecca è posto sotto gli ordini del Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio,

CAPO II. — Del Segretario.

Art. 19. Al Segretario spetta il redigere la corrispondenza del Direttore, secondo gli ordini che da esso gli vengono dati.

Ordina e custodisce tutte le carte che sono indirizzate alla Direzione, stende i verbali relativi al servizio della monetazione; tiene i registri di protocollo, di contabilità della Zecca e degli Uffici di Marchio, non che quegli altri che sono o possono essere destinati al servizio della Direzione.

Art. 20. Per delegazione del Direttore il Segretario può firmare la corrispondenza pel servizio interno.

Art. 21. Alla sorveglianza del Segretario è affidato l'ordine interno dell'Ufficio di direzione, e la subordinazione e disciplina degli uscieri ed altri inservienti.

Art. 22. È pure affidata al Segretario la custodia di tutti gli oggetti spettanti al Governo che trovansi in deposito presso la Zecca.

Art. 23. Per far fronte alle spese minime sulla somma stanziata per oggetti di cancelleria, manutenzione di mobili, ecc., è fatto in capo al Segretario un assegno anticipato, di cui giustifica l'impiego alla fine di ciascuna trimestre.

Art. 24. Nel disimpegno delle sue attribuzioni e particolarmente per la scritturazione e regolare tenuta dei registri, il Segretario è coadiuvato dagli applicati destinati presso la Direzione.

CAPO III. — Del Verificatore al Cambio.

Art. 25. È cura speciale del Verificatore al Cambio che sia esattamente osservata la tariffa per l'acquisto delle paste, la quale deve sempre essere affissa nello ufficio.

Art. 26. È in sua presenza che l'appaltatore riceve le materie da destinarsi alla monetazione. Le paste presentate al Cambio devono portare scolpito il rispettivo titolo ed il punzone del saggiatore che ne ha eseguito il saggio ed essere accompagnate da una bolletta firmata dal medesimo, sulla quale sia indicata la data, il numero d'ordine, il peso, la natura ed il titolo delle paste medesime, non che il nome del presentatore.

Il Verificatore, riconosciuto quanto sopra, verifica il peso, determina la quantità di fuso ed il valore delle paste ripetendo tutte le operazioni di calcolo state fatte dall'appaltatore o da chi per esso, e ne vidima le relative bollette da consegnarsi ai presentatori delle paste le quali devono essere iscritte nei registri con indicazione del nome, qualità e domicilio del proprietario.

Art. 27. Tiene una delle chiavi della cassa dell'Ufficio del Cambio.

Art. 28. Tiene conto dei Buoni di Zecca rilasciati ai presentatori di paste per la fabbricazione straordinaria degli spezzati. Nota l'ammontare di essi Buoni e la loro scadenza. Li vidima prima della loro consegna ai proprietari di paste, e quando sono presentati pel loro pagamento.

Art. 29. Deve tenere al corrente i registri prescritti, affinché ad ogni istante si possa verificare la situazione dell'ufficio del Cambio.

Art. 30. Inviola che le paste iscritte nei registri del Cambio siano sempre ed in totalità convertite in moneta.

Art. 31. Quando il titolo delle paste presentate al Cambio sia al disotto di 898 millesimi, il Verificatore deve far conoscere al presentatore che egli deve pagare il diritto di affinazione a termini della tariffa, avvertendolo ad un tempo che è in sua facoltà di consegnare a tale condizione, ovvero di risportarle.

Se le paste presentate al Cambio da uno stesso individuo sono a titoli diversi, il diritto di affinazione è stabilito sulla media dei titoli.

Art. 32. Se si presentano all'Ufficio del cambio monete false, deve diffamarle e restituirle al presentatore, qualora questi non preferisca di consegnarle pel loro valore di materia.

Art. 33. Fa immediato rapporto al Direttore delle questioni che possono nascere nell'Ufficio del Cambio tra il pubblico e l'appaltatore.

Art. 34. Qualora fra l'appaltatore ed i portatori insorgano controversie sul titolo delle verghe e materie portate al Cambio e non possano risolversi amichevolmente, il Verificatore ne informa il Direttore per i provvedimenti di cui all'art. 10.

Art. 35. In caso di malattia o di assenza del Verificatore al Cambio, le sue funzioni sono disimpegnate dal Verificatore alla Monetazione, al quale, in caso di bisogno, il detto Verificatore al Cambio deve pure prestare il concorso dell'opera sua.

CAPO IV. — Del Verificatore alla Monetazione.

Art. 36. Il Verificatore alla Monetazione è specialmente incaricato di sorvegliare le operazioni relative alla fabbricazione delle monete e delle medaglie, procurando che tali operazioni siano eseguite colla maggiore perfezione possibile, al quale effetto ha libero accesso in tutte le officine.

Art. 37. È in obbligo di vegliare alla conservazione delle macchine ed istrumenti destinati alla monetazione avendo cura che l'appaltatore eseguisca a tempo debito le riparazioni occorrenti giusta quanto è stabilito dal contratto d'appalto.

Art. 38. Assiste personalmente alla stampa delle monete, e accadendo durante la medesima qualche inconveniente, fa immediatamente sospendere la coniazione.

Art. 39. Procedo all'esame ed al peso delle monete, scartando quelle che per qualsiasi difetto non debbono porsi in circolazione, il tutto in conformità di quanto è prescritto dagli articoli 75 o 80.

Art. 40. In concorso col Direttore preleva le monete destinate al saggio per l'accertamento del titolo della fabbricazione, secondo le norme stabilite dall'art. 76.

Art. 41. Tiene una chiave della cassa di deposito esistente nella sala delle emissioni.

Art. 42. Ha la custodia dei conii e cuscinetti a lui consegnati dal Direttore per la fabbricazione delle monete, i quali sono sotto la sua responsabilità rinchiusi in apposito armadio.

Art. 43. Tiene i registri prescritti tanto per la monetazione quanto pel movimento dei conii e cuscinetti e loro durata.

Art. 44. Nel caso di assenza o di malattia del Verificatore alla monetazione, egli è surrogato dal Verificatore al cambio.

CAPO V. — Degli Incisori.

Art. 45. Gli Incisori sono incaricati della formazione dei tipi, delle matrici, dei punzoni, dei conii e dei cuscinetti necessari alla fabbricazione delle monete e delle medaglie che loro sono ordinati, non che dei punzoni per il marchio dei lavori d'oro e d'argento.

Essi devono perciò essere provvisti della migliore qualità di acciaio e di tutti gli utensili occorrenti.

Art. 46. Essi rispondono della capacità e fedeltà dei loro commessi ed operai.

Art. 47. Tutti i lavori affidati agli Incisori sono loro ordinati per iscritto.

Art. 48. Essi devono tenere un registro in cui sono iscritti per data, numero e qualità i lavori loro affidati.

Art. 49. Non possono assumere l'incarico di alcun lavoro per conto di particolari, Corporazioni o Comuni, senza averne ottenuta la superiore autorizzazione.

Art. 50. Oltre lo stipendio ad essi assegnato, gli Incisori per ogni coppia di conii e cuscinetti ricevono una retribuzione da stabilirsi che può variare secondo le circostanze. Il prezzo dei punzoni per il marchio è fissato da particolare convenzione approvata dal Ministero.

Il prezzo dei tipi, delle matrici e dei punzoni per le monete e quello dei punzoni e conii per le medaglie è convenuto ogni qualvolta se ne presenta il caso.

Art. 51. In caso di cessazione o di morte di alcuno degli Incisori, il Direttore procede agli atti conservatori occorrenti.

Art. 52. Nel primo caso l'Incisore, e nel secondo gli eredi devono cedere al Governo, se il richiegga a prezzo di stima, gli studi, prove e gli altri lavori finiti od in corso di esecuzione, di conto proprio dello Incisore, che abbiano rapporto alla monetazione o alla pubblica garanzia, a meno che ne preferiscano la difformazione.

TITOLO II.

CAPO UNICO. — Dell'Appaltatore.

Art. 53. L'Appaltatore è incaricato dell'acquisto delle verghe e materie preziose, che sono presentate all'Ufficio del Cambio e della fabbricazione delle monete e delle medaglie, giusta le condizioni stabilite dal contratto d'appalto, e secondo le leggi e regolamenti in vigore.

Art. 54. Egli non può assumere l'esercizio delle sue funzioni se non dopo di aver giustificato d'aver prestata la cauzione prescritta.

Art. 55. Risponde, non solo pel fatto proprio, ma anche per quello dei suoi Delegati, Commessi, Operai, ed ogni altro suo dipendente.

Art. 56. Non può ricevere che in presenza del Verificatore al Cambio le verghe e materie preziose, che sono presentate, e ne corrisponde immediatamente ai portatori il giusto valore, secondo il loro titolo e peso, a norma della tariffa, tenendo conto, quanto al peso, del quarto di gramma.

Egli consegna loro ad un tempo la corrispondente bolletta staccata da un registro a matrice, da lui medesimo sottoscritta, e vidimata dal Verificatore al Cambio.

Art. 57. Le paste d'oro devono essere cambiate con monete d'oro; quelle d'argento contro monete di egual metallo.

Art. 58. Trattandosi di una fabbricazione straordinaria di spezzati per cui non possa aver luogo il pronto pagamento, l'Appaltatore consegna ai presentatori di paste un Buono di Zecca portante indicazione del loro ammontare e della scadenza del pagamento.

Tale buono è sottoscritto dall'Appaltatore e vidimato dal Verificatore, ed allorché ha luogo il pagamento viene ritirato, ed è rimessa in cambio la bolletta, di cui all'art. 56.

Il prezzo della fabbricazione degli spezzati è regolato da apposita tariffa che al pari di quella delle paste, deve sempre essere affissa nell'Ufficio del Cambio.

Art. 59. Può l'Appaltatore fare il cambio delle paste a titolo convenuto col portatore, e può quindi darsene carico senza l'adempimento delle prescrizioni dell'articolo 26.

Art. 60. Non può fondere alcun oggetto contenente oro od argento presentato all'Ufficio del Cambio senza che prima ne venga fatta iscrizione sopra apposito registro, in cui deve essere notato il nome del presentatore, la natura, il peso e la provenienza degli oggetti. Tale registro viene firmato giornalmente dall'Appaltatore e dal Verificatore al Cambio.

Art. 61. Non può fabbricare se non da materie delle quali si è dato formale caricamento sui registri del Cambio, le quali devono essere interamente convertite in monete nazionali.

Art. 62. Regola le operazioni metallurgiche in quel modo che crede più conveniente. I saggi per l'accertamento del titolo delle alligazioni, non possono però mai essere eseguiti dai Saggiatori destinati al saggio delle monete.

Art. 63. Tiene non solo una delle chiavi della cassa del Cambio, ma anche una delle chiavi della cassa di deposito collocata nella sala di emissione.

Art. 64. Può assistere al prelevamento delle monete destinate al saggio ed alle operazioni di cui agli articoli 76, 78, 80 e 82, e ne sottoscrive i verbali.

Art. 65. Nel corso del primo trimestre di ciascun anno deve compiere la monetazione di tutte le paste ricevute al Cambio nell'anno precedente.

Art. 66. L'Appaltatore non può, senza preventiva superiore autorizzazione, fare alcuna modificazione ai locali, che gli sono conceduti ad uso dell'appalto, e deve provvedere in tempo utile alle riparazioni occorrenti, a norma delle condizioni determinate nel contratto.

Art. 67. Deve altresì provvedere alla conservazione e riparazione delle macchine, strumenti, utensili e di tutti gli altri oggetti di proprietà del Governo, dei quali ha l'uso, secondo gli inviti del Direttore.

Art. 68. Deve parimenti deferire agli avvisi del Direttore sulla negligenza od indisciplina di tutti gli agenti ed operai che esso dipendenti.

Art. 69. È in obbligo di illuminare e riscaldare convenientemente l'Ufficio del Cambio, le sale di monetazione, di verificazione e di emissione, come pure tutti gli altri locali destinati al servizio dell'appalto.

Art. 70. Tiene i registri di contabilità, a norma delle istruzioni che gli vengono comunicate.

Art. 71. Egli è sottoposto alle verificazioni di cassa

e delle materie esistenti nelle officine, che possono essere ordinate dal Ministero, e a quelle che, nell'interesse del servizio, il Direttore può credere necessario di eseguire.

Art. 72. Sono a carico dell'Appaltatore le spese occorrenti per la fabbricazione monetaria, a norma del contratto d'appalto.

Art. 73. Sono a beneficio dell'Appaltatore le ritenenze che si operano al Cambio per le spese di affinazione, di partizione e di fabbricazione, in conformità della tariffa.

TITOLO III.

CAPO I. — Della fabbricazione e della emissione delle monete

Art. 74. La bellezza e perfezione delle impronte è affidata alla speciale sorveglianza del Direttore della Zecca e del Verificatore alla monetazione.

Al prelevamento dei pezzi di saggio si procede dal medesimo colle norme seguenti.

Art. 75. Ridotte le paste in tondini, e trasportati questi per cura dell'Appaltatore nella sala di emissione, il Verificatore alla monetazione procede alla ricognizione del peso in massa, prendendo nota dei risultamenti e li accompagna nella sala di monetazione per essere sottoposti alla coniazione.

Art. 76. Terminata la stampa dei tondini provenienti da una stessa fabbricazione, il Verificatore fa trasportare le monete nella sala di emissione ed ivi da ogni recipiente di esse il Direttore ed il Verificatore prendono ciascuno, a caso e senza scelta, sei monete.

Le monete in tal modo prelevate sono riposte in unico recipiente e dopo di averle ivi mescolate, ciascuno dei detti due Ufficiali, sempre a caso e senza scelta, prende tre monete, che insieme riunite e costituenti il numero di sei, sono, senza essere pesate, chiuse in un plego. Questo plego, munito dei sigilli del Direttore, del Verificatore e dello Appaltatore, è dal Direttore spedito al Ministero per la verificazione del titolo.

Ciò eseguito, le restanti monete sono chiuse nella cassa di deposito a tre diverse chiavi, di cui una è custodita dal Direttore, un'altra dal Verificatore, e la terza dallo Appaltatore, e non sono estratte dalla detta cassa, finché dal Ministero non sia spedita la dichiarazione che le monete sono emmissibili.

Queste operazioni si fanno constare da apposito verbale (Modulo N. 1) sottoscritto dal Direttore, dal Verificatore e dall'Appaltatore, redatto in doppio originale, di cui uno col plego delle sei monete è inviato al Ministero e l'altro rimane presso la Direzione.

Art. 77. Il Ministero, ricevuto il plego ed il verbale, di cui all'articolo precedente, è riconosciuto l'integrità dei sigilli, trasmette il plego all'Ufficio dei Saggi per la verificazione del peso delle sei monete, non che per la ricognizione del titolo, la quale ha luogo coll'intervento della Commissione delle monete.

Se il peso eccede la tolleranza prescritta, può il Ministero ordinare la rifusione dell'intera fabbricazione.

Se il peso risulta nei limiti della tolleranza, il Verificatore dei Saggi fa procedere da due Saggiatori, e procede esso stesso alla determinazione del titolo. Il Verificatore ed i Saggiatori operano, ciascuno separatamente, sopra una moneta un saggio a doppio. Il saggio si fa sopra un mezzo grammo di materia per le monete d'oro, e sopra un grammo per le monete di argento.

Il risultato di tali operazioni si fa constare da certificato sottoscritto dagli Ufficiali suddetti ed estratto da registro a matrice. Il certificato è dal Verificatore spedito al Ministero.

Art. 78. Se il titolo delle monete saggate, o soltanto di una di esse eccede in meno la tolleranza prescritta, il Ministero ordina la rifusione della fabbricazione, la quale previa ricognizione del numero e peso, si eseguisce alla presenza del Direttore e del Verificatore, e se ne redige verbale in doppio originale (Modulo N. 2), di cui uno è trasmesso al Ministero, e l'altro rimane presso la Direzione.

Art. 79. Se le monete saggate trovansi, indipendentemente l'una dall'altra, nei limiti della tolleranza stabilita dalla legge, il Ministero dichiara emmissibili in massa le monete della fabbricazione.

Art. 80. Il Direttore, ricevuta dal Ministero la dichiarazione, di cui sopra, fa per cura del Verificatore procedere all'esame delle monete affini di accertarsi della nitidezza delle impronte da entrambi i lati e nel contorno, come pure della esattezza del peso di ciascuna, e dopo aver rifiutato quelle, che per qualsiasi difetto o per eccedenza di tolleranza nel peso non debbono essere emesse, rimette tutte le altre all'Appaltatore perché le ponga in circolazione.

Qualora nell'aggiustamento dei tondini venga fatto uso della lima, è cura del Verificatore di rifiutare tutti indistintamente i pezzi che presentano la menoma traccia della medesima.

Le operazioni, di cui nel presente articolo, si fanno risultare da verbale di emissione (Modulo N. 3) sottoscritto dal Direttore, dal Verificatore e dall'Appaltatore e fatto in triplice originale, di cui uno si spedisce al Ministero, l'altro rimane presso la Direzione ed il terzo si consegna all'Appaltatore.

Sui risultamenti di tale verbale è stabilita la contabilità dell'Appaltatore.

Le tolleranze di peso e di titolo sono liquidate e compensate secondo le istruzioni del Ministero.

Art. 81. Il Direttore può far procedere alla verificazione, di cui all'art. 80 anche durante il tempo in cui pendono gli esami di cui all'art. 77.

Art. 82. Le monete di ogni fabbricazione giudicata emmissibile rifiutate per qualunque difetto, di cui all'articolo 80, sono immediatamente difformate in presenza del Direttore e del Verificatore e quindi consegnate all'Appaltatore.

Se però per la loro quantità non si possono immediatamente difformare e si deve ricorrere alla fusione, si chiudono di nuovo nella cassa di deposito, d'onde non possono essere estratte che per essere fuse alla presenza dei due predetti Ufficiali e dell'Appaltatore.

Art. 83. Le monete state trasmesse al Ministero pel saggio sono accreditate all'Appaltatore, il quale ne riceve il corrispondente rimborso quando ha compiuta la monetazione di tutte le paste ricevute al Cambio nel corso dell'anno.

CAPO II. — Delle norme a seguirsi intorno alle matrici, punzoni, conii e cuscinetti.

Art. 84. La Direzione di Torino conserva i tipi, le

matrici ed i punzoni delle monete, e provvede i conii e i cuscinetti.

I Direttori delle altre Zecche, per la provvista dei conii e cuscinetti, si rivolgono al Ministero, che ne ordina la spedizione con la opportuna cautele.

Art. 85. Nel caso previsto dall'art. 6 del R. Decreto 9 novembre 1861, N. 326 il Ministero, trasmette alla Direzione delle Zecche le riproduzioni delle matrici e dei punzoni.

Tali matrici e punzoni devono essere custoditi sotto chiave e sono a suo tempo rinviati al Ministero per essere difformati.

Art. 86. La consegna delle matrici e punzoni agli Incisori per la fabbricazione dei conii e cuscinetti e la loro restituzione ai Direttori si fa per mezzo di ricevute su apposito registro.

Art. 87. I conii devono avere un segno caratteristico o la lettera iniziale della Zecca alla quale sono destinati e possono averne anche uno dell'Appaltatore. Oltre tali segni ne hanno un altro segreto che è determinato dal Ministero ed indicato in un verbale da conservarsi sotto suggello presso la Direzione della Zecca di Torino.

Art. 88. I conii devono avere un numero d'ordine progressivo di fabbricazione per ciascun anno e per ciascuna specie di monete, tanto pel diritto, quanto pel rovescio. Il numero d'ordine deve essere inciso sui conii prima di sottoporli alla tempera e serve di norma, sia per accertare la loro durata, sia per esercitare il riscontro sulla loro fabbricazione.

Di tutti i conii, che hanno resistito alla tempera, si deve per cura degli Incisori riprodurre in piombo l'impronta a doppio esemplare, di cui uno si ritiene presso la Direzione e l'altro si trasmette al Ministero.

Art. 89. I conii ed i cuscinetti sono dal Direttore custoditi in apposita cassa forte. Egli ne fa la consegna, a seconda del bisogno, al Verificatore alla Monetazione, il quale li restituisce al Direttore, quando siano real inservibili.

I conii ed i cuscinetti fuori d'uso si difformano nella Zecca stessa presso la quale sono stati fabbricati. Tale difformazione deve constare da verbale sottoscritto dal Direttore e dal Verificatore suddetto e fatto in doppio originale, di cui uno sta presso la Direzione e l'altro si trasmette al Ministero.

Art. 90. Pel movimento dei conii e cuscinetti le Direzioni tengono i seguenti registri:

1. Registro di caricamento dei conii e cuscinetti ricevuti dagli Incisori o dal Ministero, e di scaricamento di quelli consegnati al Verificatore alla monetazione;

2. Registro del conto corrente col Verificatore in cui le Direzioni gli addebitano i conii ed i cuscinetti che gli consegnano, e lo scaricano di quelli che loro risultano siccome inservibili;

3. Registro dei conii e cuscinetti real inservibili, nel quale si inscrivono quelli che come tali restituisce il Verificatore, e si fa menzione della loro difformazione o del loro rinvio al Ministero, a misura che si eseguiscano, enunciandovi la data del relativo verbale o della lettera di trasmissione.

Articolo addizionale

Relativamente alla formazione dei punzoni pel marchio dei lavori d'oro e d'argento e della loro somministrazione agli Uffici di garanzia, le Direzioni, fino a tanto che non venga altrimenti disposto, continuano a seguire le norme fin qui praticate, e le istruzioni speciali del Ministero in ordine a tale servizio.

V. Ordine di S. M.

Il Ministro Conduca.

MODULO

(Modulo n. 1).

Verbale di spedizione e di deposito di pezzi.

Direzione della Zecca di

Addi del mese di dell'anno
mille ottocento sessanta

Trovandosi terminata la fabbricazione n. di
pezzi in da fatta il
e nei giorni precedenti, il Direttore

della Zecca di assistito dal Verificatore
alla monetazione, si è, a norma del prescritto dal regolamento approvato con R. Decreto del 9 novembre 1861, trasferito nella camera di emissioni, ove in presenza dell'Appaltatore ciascuno dei detti due Ufficiali governativi prese, a caso e senza scelta, n. 6 pezzi da ogni recipiente in cui erano riposte le monete componenti la detta fabbricazione.

Le monete in tal modo prelevate risultanti in n. di furono riposte in altro recipiente, e dopo fattone accurato mescolamento ne furono, sempre a caso e senza scelta, estratte tre per ciascuno dai predetti Direttore e Verificatore; queste monete insieme riunite costituenti il numero di sei, senza essere pesate furono messe in plego suggellato con cera lacca, cui è stato apposto il sigillo del Direttore, e quelli del Verificatore e dell'Appaltatore, per essere immediatamente inviate al Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio.

Ciò fatto, la restante massa delle accennate monete in numero di del valore nominale di e riconosciuta del peso di chilogrammi fu riposta e chiusa nella cassa di deposito a tre doppie serrature, di cui il Direttore, il Verificatore e l'Appaltatore hanno ritirato ciascuno una chiave in conformità del regolamento.

Di tutto quanto sovra si è redatto il presente verbale in due originali, uno dei quali si ritiene presso la Direzione e l'altro si trasmette al Ministero.

E previa lettura fattane, è stato il presente sottoscritto dal Direttore, dal Verificatore e dall'Appaltatore.

Il Verificatore Il Direttore L'Appaltatore

(Modulo n. 2)

Verbale di rifusione di pezzi.

Direzione della Zecca di

Addi del mese di dell'anno
mille ottocento sessanta

Visto il Decreto del Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio in data del che prescrive la rifusione della fabbricazione n. dei pezzi in da eseguita

questa Zecca il giorno e nei giorni precedenti, atteso che i pezzi di saggio furono riconosciuti al titolo di millesimi epperò fuori dei limiti della tolleranza prescritta;

Il Direttore della Zecca di si è trasferito nella camera di emissione, ove trovansi depositati i suddetti pezzi, ed in presenza del Verificatore alla Monetazione e dell'Appaltatore, estratte dalla cassa di deposito tutte le monete della detta fabbricazione, ha fatto procedere alla verificazione del loro numero e peso.

Avendo riconosciuto che la massa di tali monete si compone di n. del valore nominale di e del peso di chilogrammi come consta dal verbale di spedizione e deposito in data Il Direttore anzidetto le fece trasportare nella fonderia, ove sono state immediatamente rifuse in sua presenza ed in quella del Verificatore.

Di quanto sopra si è steso il presente verbale sottoscritto dai medesimi e dall'Appaltatore e redatto in doppio originale di cui uno fu ritirato dal Direttore e si trasmette l'altro al Ministero.

Il Verificatore Il Direttore della Zecca L'Appaltatore

(Modulo N. 3)

Verbale di emissione di pezzi Direzione della Zecca di

Addi del mese di dell'anno mille ottocento sessanta.

Visto il decreto del Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio in data del quale risulta che il sei pezzi in da provenienti dalla fabbricazione n. eseguita in questa Zecca addi e nei giorni precedenti a seguito della verificazione del saggio a cui furono sottoposti, sono stati riconosciuti nel peso di e nel titolo di

Il Direttore della Zecca si è trasferito nella camera di emissione, ove erano depositati i pezzi componenti la suddetta fabbricazione n. ed in presenza del Verificatore alla monetazione e dell'Appaltatore, estratti dalla cassa di deposito i detti pezzi e fatto procedere alla loro verificazione ne fu rigettato il numero di formanti il peso di perchè stati riconosciuti difettosi od eccedenti la tolleranza nel peso, e furono i medesimi immantinentemente tagliati e quindi rimessi all'Appaltatore per essere rifusi in presenza del sottoscritto.

Il soprappiù di detti pezzi in numero di in peso di e del valore nominale di conformemente alla Tabella, di cui infra, fu consegnato all'Appaltatore, il quale se ne è dato caricamento nei suoi registri.

Fatto il presente in triplice originale, perchè uno si conservi dalla Direzione; un altro sia consegnato all'Appaltatore, ed il terzo trasmesso al Ministero.

TABELLA		L'Appaltatore		Il Direttore		Il Verificatore	
Designazione	Numero	Peso	Valore	Designazione	Numero	Peso	Valore
pezzi di saggio	1000	1000	1000	pezzi di saggio	1000	1000	1000
pezzi di rifuso	1000	1000	1000	pezzi di rifuso	1000	1000	1000
pezzi di saggio	1000	1000	1000	pezzi di saggio	1000	1000	1000
pezzi di rifuso	1000	1000	1000	pezzi di rifuso	1000	1000	1000
pezzi di saggio	1000	1000	1000	pezzi di saggio	1000	1000	1000
pezzi di rifuso	1000	1000	1000	pezzi di rifuso	1000	1000	1000
pezzi di saggio	1000	1000	1000	pezzi di saggio	1000	1000	1000
pezzi di rifuso	1000	1000	1000	pezzi di rifuso	1000	1000	1000
pezzi di saggio	1000	1000	1000	pezzi di saggio	1000	1000	1000
pezzi di rifuso	1000	1000	1000	pezzi di rifuso	1000	1000	1000
pezzi di saggio	1000	1000	1000	pezzi di saggio	1000	1000	1000
pezzi di rifuso	1000	1000	1000	pezzi di rifuso	1000	1000	1000
pezzi di saggio	1000	1000	1000	pezzi di saggio	1000	1000	1000
pezzi di rifuso	1000	1000	1000	pezzi di rifuso	1000	1000	1000
pezzi di saggio	1000	1000	1000	pezzi di saggio	1000	1000	1000
pezzi di rifuso	1000	1000	1000	pezzi di rifuso	1000	1000	1000
pezzi di saggio	1000	1000	1000	pezzi di saggio	1000	1000	1000
pezzi di rifuso	1000	1000	1000	pezzi di rifuso	1000	1000	1000
pezzi di saggio	1000	1000	1000	pezzi di saggio	1000	1000	1000
pezzi di rifuso	1000	1000	1000	pezzi di rifuso	1000	1000	1000
pezzi di saggio	1000	1000	1000	pezzi di saggio	1000	1000	1000
pezzi di rifuso	1000	1000	1000	pezzi di rifuso	1000	1000	1000
pezzi di saggio	1000	1000	1000	pezzi di saggio	1000	1000	1000
pezzi di rifuso	1000	1000	1000	pezzi di rifuso	1000	1000	1000
pezzi di saggio	1000	1000	1000	pezzi di saggio	1000	1000	1000
pezzi di rifuso	1000	1000	1000	pezzi di rifuso	1000	1000	1000
pezzi di saggio	1000	1000	1000	pezzi di saggio	1000	1000	1000
pezzi di rifuso	1000	1000	1000	pezzi di rifuso	1000	1000	1000
pezzi di saggio	1000	1000	1000	pezzi di saggio	1000	1000	1000
pezzi di rifuso	1000	1000	1000	pezzi di rifuso	1000	1000	1000
pezzi di saggio	1000	1000	1000	pezzi di saggio	1000	1000	1000
pezzi di rifuso	1000	1000	1000	pezzi di rifuso	1000	1000	1000
pezzi di saggio	1000	1000	1000	pezzi di saggio	1000	1000	1000
pezzi di rifuso	1000	1000	1000	pezzi di rifuso	1000	1000	1000
pezzi di saggio	1000	1000	1000	pezzi di saggio	1000	1000	1000
pezzi di rifuso	1000	1000	1000	pezzi di rifuso	1000	1000	1000
pezzi di saggio	1000	1000	1000	pezzi di saggio	1000	1000	1000
pezzi di rifuso	1000	1000	1000	pezzi di rifuso	1000	1000	1000
pezzi di saggio	1000	1000	1000	pezzi di saggio	1000	1000	1000
pezzi di rifuso	1000	1000	1000	pezzi di rifuso	1000	1000	1000
pezzi di saggio	1000	1000	1000	pezzi di saggio	1000	1000	1000
pezzi di rifuso	1000	1000	1000	pezzi di rifuso	1000	1000	1000
pezzi di saggio	1000	1000	1000	pezzi di saggio	1000	1000	1000
pezzi di rifuso	1000	1000	1000	pezzi di rifuso	1000	1000	1000
pezzi di saggio	1000	1000	1000	pezzi di saggio	1000	1000	1000
pezzi di rifuso	1000	1000	1000	pezzi di rifuso	1000	1000	1000
pezzi di saggio	1000	1000	1000	pezzi di saggio	1000	1000	1000
pezzi di rifuso	1000	1000	1000	pezzi di rifuso	1000	1000	1000
pezzi di saggio	1000	1000	1000	pezzi di saggio	1000	1000	1000
pezzi di rifuso	1000	1000	1000	pezzi di rifuso	1000	1000	1000
pezzi di saggio	1000	1000	1000	pezzi di saggio	1000	1000	1000
pezzi di rifuso	1000	1000	1000	pezzi di rifuso	1000	1000	1000
pezzi di saggio	1000	1000	1000	pezzi di saggio	1000	1000	1000
pezzi di rifuso	1000	1000	1000	pezzi di rifuso	1000	1000	1000
pezzi di saggio	1000	1000	1000	pezzi di saggio	1000	1000	1000
pezzi di rifuso	1000	1000	1000	pezzi di rifuso	1000	1000	1000
pezzi di saggio	1000	1000	1000	pezzi di saggio	1000	1000	1000
pezzi di rifuso	1000	1000	1000	pezzi di rifuso	1000	1000	1000
pezzi di saggio	1000	1000	1000	pezzi di saggio	1000	1000	1000
pezzi di rifuso	1000	1000	1000	pezzi di rifuso	1000	1000	1000
pezzi di saggio	1000	1000	1000	pezzi di saggio	1000	1000	1000
pezzi di rifuso	1000	1000	1000	pezzi di rifuso	1000	1000	1000
pezzi di saggio	1000	1000	1000	pezzi di saggio	1000	1000	1000
pezzi di rifuso	1000	1000	1000	pezzi di rifuso	1000	1000	1000
pezzi di saggio	1000	1000	1000	pezzi di saggio	1000	1000	1000
pezzi di rifuso	1000	1000	1000	pezzi di rifuso	1000	1000	1000
pezzi di saggio	1000	1000	1000	pezzi di saggio	1000	1000	1000
pezzi di rifuso	1000	1000	1000	pezzi di rifuso	1000	1000	1000
pezzi di saggio	1000	1000	1000	pezzi di saggio	1000	1000	1000
pezzi di rifuso	1000	1000	1000	pezzi di rifuso	1000	1000	1000
pezzi di saggio	1000	1000	1000	pezzi di saggio	1000	1000	1000
pezzi di rifuso	1000	1000	1000	pezzi di rifuso	1000	1000	1000
pezzi di saggio	1000	1000	1000	pezzi di saggio	1000	1000	1000
pezzi di rifuso	1000	1000	1000	pezzi di rifuso	1000	1000	1000
pezzi di saggio	1000	1000	1000	pezzi di saggio	1000	1000	1000
pezzi di rifuso	1000	1000	1000	pezzi di rifuso	1000	1000	1000
pezzi di saggio	1000	1000	1000	pezzi di saggio	1000	1000	1000
pezzi di rifuso	1000	1000	1000	pezzi di rifuso	1000	1000	1000
pezzi di saggio	1000	1000	1000	pezzi di saggio	1000	1000	1000
pezzi di rifuso	1000	1000	1000	pezzi di rifuso	1000	1000	1000
pezzi di saggio	1000	1000	1000	pezzi di saggio	1000	1000	1000
pezzi di rifuso	1000	1000	1000	pezzi di rifuso	1000	1000	1000
pezzi di saggio	1000	1000	1000	pezzi di saggio	1000	1000	1000
pezzi di rifuso	1000	1000	1000	pezzi di rifuso	1000	1000	1000
pezzi di saggio	1000	1000	1000	pezzi di saggio	1000	1000	1000
pezzi di rifuso	1000	1000	1000	pezzi di rifuso	1000	1000	1000
pezzi di saggio	1000	1000	1000	pezzi di saggio	1000	1000	1000
pezzi di rifuso	1000	1000	1000	pezzi di rifuso	1000	1000	1000
pezzi di saggio	1000	1000	1000	pezzi di saggio	1000	1000	1000
pezzi di rifuso	1000	1000	1000	pezzi di rifuso	1000	1000	1000
pezzi di saggio	1000	1000	1000	pezzi di saggio	1000	1000	1000
pezzi di rifuso	1000	1000	1000	pezzi di rifuso	1000	1000	1000
pezzi di saggio	1000	1000	1000	pezzi di saggio	1000	1000	1000
pezzi di rifuso	1000	1000	1000	pezzi di rifuso	1000	1000	1000
pezzi di saggio	1000	1000	1000	pezzi di saggio	1000	1000	1000
pezzi di rifuso	1000	1000	1000	pezzi di rifuso	1000	1000	1000
pezzi di saggio	1000	1000	1000	pezzi di saggio	1000	1000	1000
pezzi di rifuso	1000	1000	1000	pezzi di rifuso	1000	1000	1000
pezzi di saggio	1000	1000	1000	pezzi di saggio	1000	1000	1000
pezzi di rifuso	1000	1000	1000	pezzi di rifuso	1000	1000	1000
pezzi di saggio	1000	1000	1000	pezzi di saggio	1000	1000	1000
pezzi di rifuso	1000	1000	1000	pezzi di rifuso	1000	1000	1000
pezzi di saggio	1000	1000	1000	pezzi di saggio	1000	1000	1000
pezzi di rifuso	1000	1000	1000	pezzi di rifuso	1000	1000	1000
pezzi di saggio	1000	1000	1000	pezzi di saggio	1000	1000	1000
pezzi di rifuso	1000	1000	1000	pezzi di rifuso	1000	1000	1000
pezzi di saggio	1000	1000	1000	pezzi di saggio	1000	1000	1000
pezzi di rifuso	1000	1000	1000	pezzi di rifuso	1000	1000	1000
pezzi di saggio	1000	1000	1000	pezzi di saggio	1000	1000	1000
pezzi di rifuso	1000	1000	1000	pezzi di rifuso	1000	1000	1000
pezzi di saggio	1000	1000	1000	pezzi di saggio	1000	1000	1000
pezzi di rifuso	1000	1000	1000	pezzi di rifuso	1000	1000	1000
pezzi di saggio	1000	1000	1000	pezzi di saggio	1000	1000	1000
pezzi di rifuso	1000	1000	1000	pezzi di rifuso	1000	1000	1000
pezzi di saggio	1000	1000	1000	pezzi di saggio	1000	1000	1000
pezzi di rifuso	1000	1000	1000	pezzi di rifuso	1000	1000	1000
pezzi di saggio	1000	1000	1000	pezzi di saggio	1000	1000	1000
pezzi di rifuso	1000	1000	1000	pezzi di rifuso	1000	1000	1000
pezzi di saggio	1000	1000	1000	pezzi di saggio	1000	1000	1000
pezzi di rifuso	1000	1000	1000	pezzi di rifuso	1000	1000	1000
pezzi di saggio	1000	1000	1000	pezzi di saggio	1000	1000	1000
pezzi di rifuso	1000	1000	1000	pezzi di rifuso	1000	1000	1000
pezzi di saggio	1000	1000	1000	pezzi di saggio	1000	1000	1000
pezzi di rifuso	1000	1000	1000	pezzi di rifuso	1000	1000	1000
pezzi di saggio	1000	1000	1000	pezzi di saggio	1000	1000	1000
pezzi di rifuso	1000	1000	1000	pezzi di rifuso	1000	1000	1000
pezzi di saggio	1000	1000	1000	pezzi di saggio	1000	1000	1000
pezzi di rifuso	1000	1000	1000	pezzi di rifuso	1000	1000	1000
pezzi di saggio	1000	1000	1000	pezzi di saggio	1000	1000	1000
pezzi di rifuso	1000	1000	1000	pezzi di rifuso	1000	1000	1000
pezzi di saggio	1000	1000	1000	pezzi di saggio	1000	1000	1000
pezzi di rifuso	1000	1000	1000	pezzi di rifuso	1000	1000	1000
pezzi di saggio	1000	1000	1000	pezzi di saggio	1000	1000	1000
pezzi di rifuso	1000	1000	1000	pezzi di rifuso	1000	1000	1000
pezzi di saggio	1000	1000	1000	pezzi di saggio	1000	1000	1000
pezzi di rifuso	1000	1000	1000	pezzi di rifuso	1000	1000	1000
pezzi di saggio	1000	1000	1000	pezzi di saggio	1000	1000	1000
pezzi di rifuso	1000	1000	1000	pezzi di rifuso	1000	1000	1000
pezzi di saggio	1000	1000	1000	pezzi di saggio	1000	1000	1000
pezzi di rifuso	1000	1000	1000	pezzi di rifuso	1000	1000	1000
pezzi di saggio	1000	1000	1000	pezzi di saggio	1000	1000	1000
pezzi di rifuso	1000	1000	1000	pezzi di rifuso	1000	1000	1000
pezzi di saggio	1000	1000	1000	pezzi di saggio	1000	1000	1000
pezzi di rifuso	1000	1000	1000	pezzi di rifuso	1000	1000	1000
pezzi di saggio	1000	1000	1000	pezzi di saggio	1000	1000	1000

MINISTERO DELLA MARINA
COSTRUZIONE
DELL'ARSENALE MARITTIMO
A SPEZIA

AVVISO

Gli aspiranti all'impresa dei lavori per la erezione dell'ARSENALE MILITARE MARITTIMO DI SPEZIA dovranno, non più tardi del 30 del prossimo venturo mese di 9. bre, trasmettere al Ministero della Marina le loro offerte, accompagnate da tutti quei documenti che ravviseranno necessari per constatare:

- 1. Che hanno i mezzi pecuniari occorrenti al compimento delle opere appaltate;
2. Che già possiedono tutti o parte di quelli ordigni, pontoni, galleggianti ed altre macchine, giudicati necessari all'esecuzione dei lavori; od almeno che ne saranno forniti nel più breve tempo, accennando le officine ed i luoghi ove intendono provvedersene, ed il tempo che sarà per ciò necessario;

3. Che alle accennate condizioni l'incarico ha la dovuta idoneità; giustificando all'uopo di avere già diretto altre imprese di grandi opere pubbliche della stessa natura, indicando i nomi degli ingegneri o capi tecnici ed amministrativi dell'impresa, ed i lavori, in special modo i marittimi, che i suddetti capi tecnici hanno di già eseguiti, e provando inoltre che l'incarico personale sarà addebito all'impresa in modo stabile e per tutta la sua durata.

Le offerte dovranno essere basate sulle condizioni e prezzi del relativo capitolato, ed il ribasso sarà di un tanto per cento sui prezzi stessi.

Ogni offerta dovrà essere accompagnata da un certificato rilasciato dal tesoriere del circondario di Torino o di Genova, constatante che l'editore dell'offerta stessa ha fatto un deposito nelle casse del Governo di L. trecentomila in un numerario, che in cedole del debito pubblico al portatore od intestate in bianco.

Questo somme si restituiranno, subito dopo la deliberazione dei lavori a tutti coloro che l'offerta non saranno state accettate; sarà però invece ritenuta in deposito, come è disposto dall'art. 3 delle condizioni generali del detto capitolato, la somma depositata da colui al quale verrà affidata l'impresa.

Spirato il termine di tempo sopra stabilito il Ministero procederà alla scelta dell'imprenditore e successivamente alla stipulazione del contratto per l'esecuzione degli indicati lavori, conformemente al qui sotto trascritto articolo 4 della legge del 23 luglio 1861 relativa alla erezione dell'arsenale marittimo alla Spezia.

Torino, 15 ottobre 1861.

Art. 4. È data facoltà al Governo di concedere per trattativa privata a quelle società nazionali od estere che offrano maggior sicurezza di capacità e di credito finanziario la esecuzione di tutti od alcuni fra i lavori relativi alla costruzione dell'arsenale, pubblicando però per le stampe il quaderno d'opere nel termine non minore di un mese prima della concessione.

SOTTO PREFETTURA
DEL
CIRCONDARIO DI SANREMO

AVVISO D'ASTA

per la vendita di beni demaniali autorizzata con regio Decreto 13 9. bre 1859

Il pubblico è avvertito che alle ore 11 antimeridiane del giorno di lunedì 25 dell'andante mese di novembre si procederà nella sala di quest'ufficio di Sotto-Prefettura, con intervento del signor Ispettore di questa tappa, ai pubblici incanti per il successivo deliberamento, in favore dell'ultimo migliore offerente, ed all'estinzione della candela vergine, del bosco demaniale in territorio di Ceriana, regione Ciappella, di cui fu autorizzata l'alienazione colla legge 13 9. bre 1859, n. 3760.

L'apertura degli incanti avrà luogo sulla somma di L. 600, ed ogni offerta d'aumento non potrà essere minore di L. 5.

Per essere ammessi a prender parte all'asta ed a fare partiti in aumento, gli aspiranti dovranno prima dell'ora stabilita per gli incanti depositare un vaglia esteso su carta bollata da Commercio, pagabile a vista, e rilasciato appositamente da persona responsabile, ovvero cedole del Debito Pubblico al Portatore, obbligazioni dello Stato, numerario, o biglietti della Banca Nazionale per una somma capitale uguale al decimo di quella per cui un immobile suddetto è esposto all'asta.

I fatali per l'aumento del ventesimo al prezzo per cui lo stesso bosco sarà deliberato, sono fissati a giorni otto, i quali scadranno al mezzodì preciso del giorno tre dicembre prossimo venturo.

Tale aumento avendo luogo, si procederà ad un secondo incanto, il quale sarà definitivo.

Il prezzo della vendita, quando non sia pagato in rogito, dovrà essere soddisfatto in due rate uguali, cioè la prima all'atto dell'istrumento, e la seconda entro un anno successivo.

Ogni pagamento sarà eseguito in numerario, od in biglietti della Banca Nazionale nella cassa dell'istruttore di Taggia, e sull'ammontare delle rate a pagarsi, l'acquirente dovrà corrispondere l'interesse del 5 per cento dalla data della riduzione del deliberamento in atto pubblico.

La vendita è inoltre vincolata all'osservanza delle altre condizioni contenute nei capitolati approvati dal Ministero delle Finanze il 10 luglio p. p.; dei quali sarà lecito a chiunque di prenderne visione in quest'ufficio di Sotto-Prefettura.

L'incanto avrà luogo sotto l'osservanza

delle formalità stabilite col regolamento approvato col regio Decreto 7 novembre 1860, N. 4441.

Sanremo, il 14 9. bre 1861.
Per della Regia Sotto-Prefettura
Il S.retario G. TASSISTRO.

PRESTITO A PREMI
DELLA CITTA' DI MILANO

Si riproduce l'avviso a tutti coloro che presso della cassa del Commercio e dell'Industria, Credito Mobiliare, hanno preso parte all'imprestito della città di Milano, che dalla cassa medesima fino dal 12 corrente si consegnano le obbligazioni definitive; e ciò mediante restituzione della ricevuta provvisoria rilasciata ai sottoscrittori all'atto del primo versamento, e contro le rimanenti L. 30 per ogni obbligazione.

Tutte le obbligazioni dovranno essere ritirate prima del 15 dicembre p. v. Dopo un tal termine le obbligazioni non ritirate saranno vendute alla Borsa di Milano a mezzo di un'agente di cambio patentato per conto e rischio del rispettivo sottoscrittore.

AVVISO

Si prevengono i signori banchieri, cambiisti, agenti di cambio e commercianti essere stato derubato alle Messaggerie Imperiali, proveniente da Parigi, nel tragitto da S. S. a Torino, un pacco all'indirizzo del signor G. F. DROT a Milano, contenente lire 2100 di rendita, creazione 1849, in n. 16 Cedole di L. 150 ciascuna col seguenti num.:

Table with 4 columns: Number, Value, etc.
408562 371493 371496 290265
373730 374677 394128 290360
376454 376455 376456 376457
376458 376490 307345 507532

Chi sapesse darne informazione è pregato di avvisarne prontamente il signor GRAZIANO LEVI, agente di cambio, via S. Filippo, n. 19, piano 2.

Torino, 27 novembre 1861.

AVGLIA

d'Obbligazioni 1850, a L. 15. Dregheria Achino, Torino.

DA VENDERE

a Buriasco circondario di Pinerolo, circa 6 chilometri dalla ferrovia
N. 98 roveri di altezza e circonferenza riguardevoli, e 42 alti pioppi.

Dirigersi in Buriasco a Giuseppe Ghirardi, agente di S. E. il signor conte Mayneri.

AFFITTAMENTO

DI UNA FARMACIA IN IVREA

Alle ore 4 pomeridiane dell'8 dicembre prossimo, nella città d'Ivrea e nella sala delle adunanze della Congregazione di Carità, avrà luogo l'incanto per l'ovvenale affitto della farmacia dell'ospedale degli infermi, sotto le condizioni risultanti dal relativo bando rilasciato il 25 novembre 1861, visibile in tutti i giorni nella segreteria dell'ospedale suddetto.

MALATTIE DEI CAPELLI

La Presse Scientifique, il Courrier Medical, la Revue des Sciences, ecc. hanno registrato recentemente i rimarchevoli risultati ottenuti dall'impiego della VITALINA STECK contro le calvizie antiche, le alopecie persistenti e premature, l'indebolimento e la caduta ostinata della capigliatura, RIBELLI AD OGNI TRATTAMENTO.

I sign. dottori Langlois, G.-A. Christophe, Baudard, Mailbat, Dupuy, Letellier, Montfray, Th. Varin, Henrich, Durand, ecc. membri delle facoltà di medicina di Parigi, di Montpellier, e di Strasburgo, hanno constatato nei loro rapporti: 1.° Che la VITALINA STECK era dotata di una azione rinvigoriscente, praticissima sulle bulbe pelliche, di cui risveglia l'attività paralizzata od indebolita; 2.° Che il suo impiego facilissimo in ogni stagione, non offre pericolo, non contenendo la sua composizione alcun principio alterante, come lo hanno provato molte analisi chimiche. Nessun'altra preparazione ha ottenuto successi uguali a quelli di questa VITALINA STECK. — La boccetta fr. 20 colla istruzione. — Parigi, PROFUMERIA NORMALE, 39, Boulevard de Sébastopol. — Nota. Ciascuna boccetta è sempre ricoperta dal timbro imperiale francese e da una marca di fabbrica speciale depositata, a scanso di contraffazioni. — Deposito centrale in Italia presso l'Agencia D. MONDO, Torino, via dell'Ospedale, num. 5.

ATTO DI NOTIFICANZA

di apertura di graduazione.
Lorenzo Audano di Torino, ottenne dal signor presidente del tribunale del circondario di questa città, in data 5 ottobre corrente anno, decreto col quale venne aperta la graduazione degli stabili già appartenenti al Giovanni Frè e venne nominato il signor giudice cav. Rocci per i voluti incanti. Tale decreto fu notificato al Frè dall'usciera Losero, il 15 corrente mese, a termini dell'art. 61 del cod. di proc. civ. Torino, 27 novembre 1861.

C. Chiora p. c.

NOTIFICANZA DI SENTENZA

Con atto dell'usciera Pietro Ferreri, addetto al tribunale di commercio di Torino, in data d'oggi, venne ad istanza della ditta L. A. Lachasse e Ferrero, corrente in questa città, notificata al signor Desiderato Bolster, di domicilio, residenza e dimora ignoti, la sentenza proferita dal tribunale di commercio di questa città, il 4 ottobre ultimo scorso, colla quale dichiarata la contumacia dello stesso Bolster, ed unita la causa del medesimo con quella del convenuto, comparso Stefano Demmenovoli, venne rinviata la causa per la spedizione nel merito quanto a tutti, all'udienza del 29 corrente mese di novembre.
Torino, 27 novembre 1861.
Hugues sost. Martini.

MINISTERO DELLA GUERRA

Direzione Generale dell'Amministrazione militare

Avviso d'Asta

Si notifica, che nel giorno 4 del prossimo mese di dicembre, ad un'ora pomeridiana, si procederà in Torino, nell'ufficio del Ministero della Guerra, Direzione Generale dell'Amministrazione militare, all'appalto delle infra designate provviste per servizio sanitario militare:

Table with 5 columns: QUANTITATIVO per cadun lotto, PREZZO di cad. chilog., FATTURA per cadun oggetto, MONTARE approssimativo di cad. lotto.
1 Scodallo per zuppa, peso parziale grammi da 500 a 530 2 4500 L. 4 L. 0 20 10520
2 Id. a bocconcillo peso parziale da 530 a 600 1 500 4 0 60 80
3 Tondi id. da 450 a 470 2 4500 4 0 20 9180
4 Boccheri id. da 330 a 340 1 9000 4 0 20 13860
5 Spatachiero id. da 460 a 480 1 300 4 0 50 714
6 Vasi da notte da 1,150 a 1,200 3 3600 4 1 17100
7 Boccali id. da 1,000 a 1,050 3 3600 4 0 83 14850
8 Vasi piatti id. da 2,300 a 2,400 1 150 4 2 25 1747 50
9 Bottiglie per riscaldare a piedi da 2,280 a 2,300 1 100 4 2 25 1141

L'introduzione di dette provviste nel R. Magazzino generale dell'Amministrazione della Guerra di Torino, dovrà essere fatta interpolatamente nel termine di mesi due a datare dall'avviso dell'approvazione del contratto, cioè 1/3 nel primo mese e 2/3 nel mese successivo.

Le condizioni d'appalto sono visibili presso il Ministero della Guerra (Direzione Generale), nella sala degli incanti, via dell'Ospedale, num. 32, ed i modelli presso detto Magazzino generale.

Nell'interesse del servizio il Ministro ha ridotto a giorni 5 il fatale per il ribasso del ventesimo, decorribili dai mezzi del giorno del deliberamento.

Il deliberamento seguirà lotto per lotto a favore di colui che nel suo partito suggerito e firmato, avrà offerto sui prezzi sovra descritti un ribasso di un tanto per cento maggiore del ribasso minimo stabilito dal Ministro in una scheda suggellata e deposta sul tavolo, la quale scheda verrà aperta dopo che saranno riconosciuti tutti i partiti presentati.

Gli aspiranti all'impresa, per essere ammessi a presentare il loro partito, dovranno depositare o biglietti della Banca Nazionale, o titoli del debito Pubblico al portatore, per un valore corrispondente al decimo dell'ammontare del lotto su cui vogliono far partito. Torino, addì 20 novembre 1861. Per detto Ministero, Direzione Generale Il Direttore Capo della Divisione Contratti Cav. FENOGLIO.

MINISTERO DELLA GUERRA

Direzione Generale dell'Amministrazione Militare

AVVISO D'ASTA

Si notifica che nel giorno 4 del prossimo mese di dicembre, ad un'ora pomeridiana, si procederà in Torino, nell'ufficio del Ministero della Guerra, Direzione Generale dell'Amministrazione militare, all'appalto delle infraespresso provviste per servizio sanitario militare:

Table with 5 columns: QUANTITATIVO per cadun lotto, PREZZO, MONTARE di cadun lotto.
1 COPERTE DI LANA 2 Num. 2,500 Cad. chil. L. 5, 50 L. 55,000
2 CALZE DI COTONE 1 Paia 8,000 Cad. paio 0, 50 4,000
3 TELA MEZZO BIANCA 6 Metri 50,000 Cad. metro 0, 90 45,000

L'introduzione di dette provviste nel R. Magazzino generale dell'Amministrazione della Guerra di Torino dovrà essere fatta interpolatamente nel termine di mesi due a datare dall'avviso dell'approvazione del contratto, cioè 1/3 nel primo mese e 2/3 nel mese successivo.

Le condizioni d'appalto sono visibili presso il Ministero della Guerra (Direzione Generale), nella sala degli incanti, via dell'Ospedale, num. 32, piano 2, ed i modelli presso detto R. Magazzino.

Nell'interesse del servizio il Ministro ha ridotto a giorni 5 il fatale per il ribasso del ventesimo, decorribili dai mezzi del giorno del deliberamento.

Il deliberamento seguirà lotto per lotto a favore di colui che nel suo partito suggerito e firmato, avrà offerto sui prezzi sovra descritti un ribasso di un tanto per cento maggiore del ribasso minimo stabilito dal Ministro in una scheda suggellata, deposta sul tavolo, la quale scheda verrà aperta dopo che saranno riconosciuti tutti i partiti presentati.

Gli aspiranti all'impresa, per essere ammessi a presentare il loro partito, dovranno depositare o biglietti della Banca Nazionale, o titoli del debito Pubblico al Portatore, per un valore corrispondente al decimo dell'ammontare del lotto su cui vogliono far partito. Torino, addì 26 novembre 1861. Per detto Ministero, Direzione Generale, Il Direttore Capo di Divisione Contratti Cav. FENOGLIO.

Advertisement for OLIO HOGG, featuring a bottle illustration and text describing its medicinal properties for various ailments.

NOTIFICANZA DI CITAZIONE

a senso dell'art. 61 del cod. proc. civ.
Ad istanza di Faustino Vita, proprietario, domiciliato in Torino, con atto dell'usciera Carlo Vivalda, addetto al tribunale di commercio di Torino, in data degli 27 novembre, fu citato il signor Paolo Giuseppe di Giuseppe, sensale da acta, già domiciliato in Torino, ed ora d'ignoto domicilio, residenza e dimora, a comparire ad udienza fissa dell'8 del prossimo dicembre, ore 2 pomeridiane, nantì il suddetto tribunale di commercio, per ivi assistere al giudizio intentato dall'istante signor Vita, contro Benedetto Samuel Todros e detto signor Grosso, per ottenersi solidariamente condannati a di lui favore al pagamento della somma di L. 4287 70, importo di tre cambiali scadute con tutto ottobre ora ultimo, colle spese di protesto ed interessi, sotto pena degli atti esecutivi e dell'arresto personale.
Torino, 27 novembre 1861.
Turrin sost. Vayra p. c.

NUOVO INCANTO

di un aumento di sesto.
Si notifica che nel giudizio di subastazione promosso avanti il tribunale del circondario di Saluzzo, dalla Margherita Martina vedova di Giovanni Antonio Garneri, quale tutrice dei suoi figli minori Ludovico, Antonio, Pietro, Giovanni e Costanzo fratelli Garneri, residenti a San Michele, contro il Pietro, Maria, Teresa, Maddalena e Margherita fratello e sorelle Chiotti, siccome minori rappresentati dalla loro madre e tutrice Maria Donza vedova di Giovanni Chiotti, residente a Verzuolo, debitori, e Michele Sasta, Tommaso Darbesio e Giovanni Chiotti fu altro Giovanni, residenti in Rossana, terzi possessori, essendosi sotto il 9 corrente mese dalli Pietro Chiotti fu Stefano, residente a Valmaia e Giovanni Chiotti fu Chiffredo, residente a Lemina di Rossana, fatto l'aumento del sesto ai beni componenti il lotto 3, stati con sentenza del detto tribunale di circondario, dell'7 andante mese, delib. rati al signor sacerdote don Spirito Garneri, residente a

San Michele, per L. 280; ed essendosi sotto il 19 pur corrente mese, fatto dalli Chiffredo e Domenico fratelli Bonetto, residenti in Rossana, l'aumento del sesto all'altri beni componenti il lotto 1, 3, 4 e 5, e colla sopra citata sentenza stati deliberati, cioè, quelli componenti il lotto 1 al signor Costanzo Giordano, residente in Torino, per L. 1100; quelli componenti il lotto 3 a Giuseppe Bonetto, residente in Rossana, per L. 230; quelli componenti il lotto 4 al signor Spirito Garneri suddetto per L. 60, e quelli componenti il lotto 5 al signor Feltono Michele Sasta, dimorante in Rossana per L. 210; l'illmo signor presidente del predetto tribunale del circondario di Saluzzo, con suo decreto del detto giorno 19 corrente mese, fissò l'udienza dell'12 del prossimo venturo mese di dicembre, pel nuovo incanto degli stabili componenti i detti lotti ed infra designati, sulle somme dalli sunnominati Pietro e Giovanni Chiotti e Chiffredo e Domenico fratelli Bonetto, rispettivamente offerte, compreso il detto aumento di sesto, cioè:

- Di L. 1284 per i beni componenti il lotto primo;
Di L. 327 per quelli componenti il lotto secondo;
Di L. 292 per quelli componenti il lotto terzo;
Di lire 70 per quelli componenti il lotto quarto;
E di L. 215 per quelli componenti il lotto quinto;

Ed alle condizioni inserite nel relativo bando venale dalli 20 pur andante mese.

Designazione degli stabili a subastarsi situati sul territorio di Rossana.

Lotto 1. — 1. Casaggio, corte, orto e prato, sito sul territorio di Rossana, regione Alberola o Glanin, sotto parte delli numeri 413 e 414 del piano territoriale, sez. E, della superficie di are 36, cent. 56, composto detto casaggio di una stalla e crosta sotto volto, con un passo di porfido a piano terreno, di due camere, atrio e fenile superamente sotto nudo tetto coperto a lavagna, il tutto piuttosto in buono stato.

2. Campo, lvi, sotto parte delli numeri 411 e 412 di detto piano, stessa regione, di are 53, cent. 46.

Lotto 2. — 1. Pezza prato, nella stessa reg. e sez. di cui sopra, sotto parte del numero 494 del detto piano territoriale, di are 12, cent. 42.

2. Altra pezza prato, lvi, sotto parte del n. 499 e 500 di detto piano, di are 34, cent. 40.

Lotto 3. — Prato, lvi, nella stessa reg. e sez., sotto parte del n. 375 del detto piano, di are 18.

Lotto 4. — 1. Bosco ceduo, lvi, reg. del Brido, parte del n. 243 di detto piano, sez. D, di are 14, cent. 21.

2. Altro bosco ceduo, lvi, stessa regione e sez., sotto parte del n. 222 del detto piano, di are 22, cent. 22.

Lotto 5. — 1. Buasono ridotto a pascolo, lvi, nella stessa reg. e sez. D, parte del n. 213 del piano territoriale, di are 14, cent. 61.

2. Campo, lvi, parte del n. 214 di detto piano, di are 11, cent. 93.

3. Buasono ora campo, sotto parte del n. 217 di detto piano, di are 33, cent. 41. Saluzzo, 21 novembre 1861. G. Rolando p. c.

NOTIFICAZIONE

Per l'effetto di cui all'art. 2307 del cod. civ., si notifica che il signor Carlo Golotti, causidico esercente a Mondovì, fece acquisto da suo fratello Sebastiano, con istrumento del 31 maggio 1861, rogato Solaro, di vari stabili tra campi, alberi, prato, bosco o casa, di ett. 5 circa, posti sul territorio di detta città, regione Santa Maria, per prezzo di L. 10250, pagato per L. 1330 nell'atto e le altre L. 9000 pagabili dietro giudizio di purgazione e graduazione ai creditori.

E che tale istrumento dopo essere stato trascritto all'ufficio delle ipoteche di Mondovì, il 8 luglio ultimo, e la trascrizione pubblicata in questa gazzetta il 23 stesso mese, venne presentato in un col'documenti relativi all'illmo signor presidente del tribunale del circondario di Mondovì con appello ricorso, il quale con suo decreto dell'12 cadente novembre, ordinò le volute notificazioni ai creditori interessati che già vennero eseguite come da relazione dell'usciera Garitta, dell'23 corrente mese.

Mondovì, 26 novembre 1861. Dariano sost. Durando.

TRIBUNALE DEL CIRCONDARIO DI LANUSEI

Conservatoria delle ipoteche
Certificato di trascrizione

Certifico io sottoscritto conservatore delle ipoteche di Lanusei, che mi è stato sotto il giorno d'oggi consegnato dal signor Collega di Cagliari, un atto di vendita di terreno tancato, dell'estensione di staveri 20, situato sul territorio di Senti, circondario di Lanusei, fatta dal signor Demuro D. Giuseppe, al signor Raffaele Siddi, in data 1.º novembre 1845, pel prezzo di L. 960.

Certifico pure d'aver registrato nello stesso giorno tale atto sul registro delle alienazioni, vol. 1, art. 24, e sopra quello generale d'ordine vol. 14, art. 323 e di aver ricogitato:

Table with 2 columns: Item, Amount.
Per dritto pp.le L. 4, 80
110 48
Carta bollata 1, 10
Dritto d'ufficio 1, 50
Totale L. 7, 88

Ho pure fatto l'iscrizione d'ufficio portata dall'atto suddetto, quale fu posto al registro delle iscrizioni, vol. 21, art. 62 ed ho ricercato:

Table with 2 columns: Item, Amount.
Per carta bollata L. 53
Dritti d'ufficio 1, 70
Totale L. 1 33

Lanusei, 21 ottobre 1861. Il conservatore De Filippi

TORINO, TIP. GIUS. FAVALE e C.